

COMUNE DI VIBO VALENTIA		
21 GIU 2019		
Prot. N.	29905	
Cur.	Cl.	Pasc.

3
PASSAGGIO COMUNE



8/3 Lett 8
Sindaco
AH NARDO
dott. me Teti

1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONSEGNATO

in data 21-6-19

DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

UFFICIO I - CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE

CONSULENZA PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI

Al Comune di Vibo Valentia (VV)
protocollcomunevibo@pec.it

Oggetto: ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed art.243bis, comma 5, Tuel. Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 27363 del 11/06/2019, con cui codesto ente chiede di conoscere l'orientamento di questo Ufficio circa il *dies a quo* di decorrenza del termine perentorio di novanta giorni per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Premette l'ente che, con deliberazione commissariale del 30 aprile 2019, il comune di Vibo Valentia ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale al fine di ripianare il disavanzo di amministrazione emergente dal rendiconto di gestione 2018. A seguito della tornata elettorale del 26 u.s., in data 1 giugno 2019 si è insediata la nuova compagine amministrativa.

Ciò premesso, chiede l'ente se il termine perentorio di novanta giorni per l'adozione del piano decorre dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura ovvero, sulla base di una interpretazione analogica del comma 5 dell'art.243bis Tuel, dalla data di pubblicazione della relazione di inizio mandato.

§§§

Per i fini che qui interessano, occorre premettere che la disciplina generale scandita dal comma 5 dell'art.243bis Tuel prevede che il termine perentorio di novanta giorni per l'adozione, da

parte dell'ente, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, decorre dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura medesima.

Inoltre, in caso di inizio mandato, qualora il ricorso alla procedura sia stato già deliberato, ma non sia intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego, il medesimo comma 5 prevede la facoltà dell'amministrazione in carica di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera entro sessanta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato.

In relazione specifica al quesito posto, dunque, il termine perentorio di novanta giorni per l'adozione del piano di riequilibrio, decorre, secondo le previsioni del comma 5 dell'art.243bis Tuel, dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura.

Qualora, invece, l'ente intenda avvalersi, ricorrendone i presupposti, della facoltà prevista dalla diversa fattispecie disciplinata dal richiamato comma 5 ovvero rimodulare il piano, il termine decorrerà dalla data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato.

A.V.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

R

Min. Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio I Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati - Prot. Uscita N.0069909 del 19/06/2019